

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA della Henkel & Cie. AG

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Le consegne della Henkel & Cie. AG con sede a Basilea (di seguito denominata "venditore") ai suoi clienti (di seguito denominati "acquirenti") sono regolate solo dalle presenti condizioni generali di vendita. Eventuali accordi o condizioni generali dell'acquirente che divergano dalle e contrastino con le presenti condizioni di vendita richiedono il consenso esplicito scritto del venditore per essere efficaci. Ciò vale anche per differenti accordi scritti tra l'acquirente e il venditore.
- 1.2. L'acquirente accetta le presenti condizioni generali di vendita al più tardi con l'invio della conferma d'ordine, con la quale queste e tutte le altre condizioni indicate nell'offerta diventano parte integrante del contratto.

2. Contratto

- 2.1. Le offerte del venditore non sono vincolanti, se non diversamente concordato per iscritto. Le condizioni di consegna o le condizioni contrattuali dell'acquirente sono valide solo se precedentemente confermate per iscritto dal venditore.
- 2.2. In linea di principio il prezzo indicato nella conferma d'ordine dalla Henkel & Cie. AG si intende concordato franco fabbrica o franco magazzino, più le tasse, le spese di trasporto, di spedizione e di assicurazione da indicare esplicitamente nelle fatture. Se è stata concordata una consegna in base al listino prezzi del venditore, si applica il listino prezzi del venditore valido alla data di conferma dell'ordine da parte del venditore. I listini prezzi trasmessi all'acquirente sono parte integrante del contratto, a meno che contrastino con accordi separati.

3. Obblighi dell'acquirente

- 3.1. Se l'acquirente è in ritardo nell'accettazione della consegna, il venditore ha il diritto di recedere dal contratto dopo aver fissato una proroga ragionevole e di chiedere, invece dell'adempimento, il risarcimento dei danni. In quest'ultimo caso il venditore è autorizzato, a meno che l'acquirente non dimostri un danno inferiore, a richiedere a forfait il 10% dell'importo della fattura concordato ai sensi del paragrafo 2.2 o il risarcimento del danno effettivamente subito.
- 3.2. La vendita della merce consegnata è consentita solo senza modifiche e nella confezione originale, a meno che le norme di legge dispongano diversamente.
- 3.3. Il venditore conserva tutte le proprietà intellettuali, inclusi i diritti di marchio, i diritti d'autore, i diritti di design e di brevetto su e relativamente alla merce consegnata, ai segni distintivi e agli altri materiali del venditore.
- 3.4. Nella misura in cui il venditore o la legge permettano l'uso da parte dell'acquirente di segni distintivi, immagini e altro materiale del venditore nella commercializzazione e nella vendita della merce consegnata, devono essere rispettate al riguardo le direttive del venditore.
- 3.5. La registrazione di nomi di dominio, marchi o altri diritti di protezione industriale che contengano segni distintivi del venditore o segni confondibili con essi richiede il preventivo consenso scritto del venditore; su richiesta tali nomi di dominio, marchi o altri diritti di protezione industriale devono essere ceduti al venditore senza indennizzo.

4. Pagamento

- 4.1. Gli importi delle fatture devono essere pagati mediante rapporto interbancario diretto o secondo le condizioni del venditore indicate nella conferma d'ordine o nella fattura. Tutte le spese bancarie e le altre spese di bonifico bancario sono a carico dell'acquirente. Se non diversamente concordato, tali oneri sono dovuti a partire dalla data della fattura. I termini di pagamento indicati nella conferma d'ordine e/o nella fattura, in particolare anche per il computo del termine per la detrazione dello sconto, iniziano a decorrere dalla data della fattura. Gli sconti sono ammessi solo se espressamente

concordati e se non sono in sospeso altre fatture già scadute. In caso di mora dell'acquirente, il venditore è autorizzato ad applicare un tasso d'interesse annuo superiore dell'8% al tasso di base della Banca nazionale svizzera. Gli interessi di mora sono dovuti immediatamente. Sono escluse la ritenzione del pagamento o di parti di esso nonché la compensazione di crediti da parte dell'acquirente.

- 4.2. Indipendentemente dalla modalità di pagamento concordata, il venditore può richiedere la prestazione di garanzie anche prima della consegna se dopo la conclusione del contratto sorgono fondati dubbi sulla solvibilità o sull'affidabilità creditizia dell'acquirente, se le condizioni di pagamento o di consegna concordate non vengono rispettate in punti essenziali o se si verificano cambiamenti essenziali nei rapporti commerciali dell'acquirente. Se l'acquirente rifiuta di fornire garanzie entro un termine ragionevole fissato dal venditore, quest'ultimo può recedere del tutto o in parte da tutti i contratti stipulati con l'acquirente. Il venditore si riserva di far valere ulteriori diritti, in particolare quello al risarcimento dei danni.
- 4.3. I collaboratori del venditore sono autorizzati a incassare solo presentando una procura del venditore.

5. Consegna

- 5.1. La consegna avviene conformemente alle condizioni di consegna indicate nell'offerta o nella conferma d'ordine. Se la consegna viene effettuata dal venditore come concordato, la scelta del mezzo di trasporto e del vettore viene effettuata secondo il proprio giudizio. Il ritiro autonomo della merce da parte dell'acquirente deve essere espressamente concordato per iscritto. Salvo accordi diversi, il venditore non effettua consegne al di fuori della Svizzera. Le spese di trasporto e di sosta nel luogo di ricevimento, le spese per il trasporto di superficie e il supplemento di nolo per merci espresso e per via aerea sono in ogni caso a carico dell'acquirente. Se il venditore ha notificato all'acquirente un valore minimo d'ordine o una quantità minima d'ordine e il venditore accetta un ordine inferiore al valore minimo e/o alla quantità minima, saranno addebitati all'acquirente i costi effettivi di trasporto/spedizione per la consegna o l'importo forfettario di trasporto/spedizione specificato dal venditore per tali casi.
- 5.2. Come peso della fornitura vale il peso determinato al momento della spedizione nello stabilimento o nel magazzino fornitore. Sono ammesse consegne parziali.
- 5.3. Il calcolo del tempo di consegna concordato inizia con l'invio della conferma d'ordine, ma non prima della fornitura dei documenti, dei permessi e delle autorizzazioni che l'acquirente deve ottenere, e termina con la messa a disposizione della merce. Se un termine di consegna concordato viene superato di oltre due settimane per motivi imputabili al venditore, l'acquirente ha il diritto di fissare una proroga di altre due settimane con minaccia di rifiuto. Se l'obbligo di consegna non viene adempiuto entro la proroga, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto. Il recesso deve essere dichiarato per iscritto, immediatamente dopo la scadenza della proroga stabilita, ma al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine e prima di un'eventuale consegna.
- 5.4. Se si protraggono per più di tre mesi eventi non imputabili al venditore che rendono la consegna o il trasporto impossibili o li complicano in modo inaccettabile e/o li ritardano, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto. Indipendentemente da ciò, il venditore ha il diritto di rinviare la consegna fino all'eliminazione dell'impedimento. Il venditore deve informare immediatamente l'acquirente di queste circostanze. Le consegne parziali già effettuate sono considerate transazioni indipendenti; il pagamento delle consegne parziali non può essere rifiutato a causa delle quantità ancora in sospeso. In caso di rinvio della consegna per i motivi sopra citati, l'acquirente non ha il diritto di fissare una proroga o di recedere dal contratto. È esclusa qualsiasi responsabilità del venditore nei casi di cui al presente paragrafo 5.4.
- 5.5. Il venditore non accetta resi. Fanno eccezione (i) i difetti dovuti al trasporto o i vizi di qualità della merce, a condizione che il vizio sia legittimo in base alle norme di garanzia (vedere sotto); (ii) le consegne non ordinate dall'acquirente ed effettuate erroneamente dal venditore o le consegne in eccesso. I resi saranno ritirati dopo notifica preventiva da parte di un vettore del venditore. I resi non annunciati saranno restituiti al mittente a sue spese.

6. Trasferimento del rischio

- 6.1. Il rischio passa all'acquirente con la messa a disposizione della consegna nel luogo di destinazione concordato. Ciò vale anche in caso di ritardo nell'accettazione da parte dell'acquirente, indipendentemente dai motivi.
- 6.2. L'acquirente assume il rischio per tutte le consegne ritirate durante il loro trasporto di ritorno, nonché per l'imballaggio durante il trasporto di ritorno, indipendentemente dai motivi del trasporto di ritorno.

7. Garanzia, responsabilità per i vizi della cosa

- 7.1. Tutti i fornitori del venditore sono certificati ISO 9001 e vengono regolarmente controllati sia internamente che esternamente. Ciò garantisce la qualità concordata. Inoltre, tutti i prodotti vengono controllati e dichiarati in conformità con tutte le norme di legge. Il venditore non concede ulteriori garanzie e assicurazioni sulla qualità dei prodotti.
- 7.2. Per la denuncia dei vizi e la garanzia per vizio della cosa si applicano gli articoli da 197 a 210 del Codice delle obbligazioni (CO) svizzero con le seguenti particolarità:
 - Firmando la bolla di consegna o la bolla di trasporto del vettore, l'acquirente conferma di aver esaminato la merce per accertare differenze di quantità e vizi riconoscibili.
 - Le differenze di quantità e i vizi riconoscibili durante l'ispezione devono essere immediatamente segnalati (nota nella copia della bolla di consegna del vettore).
 - I vizi non visibili al momento della consegna (vizi nascosti) devono essere segnalati per iscritto subito dopo la loro scoperta.
 - Il termine di prescrizione per l'esercizio dei diritti di garanzia è di 8 giorni lavorativi dalla consegna. Non sussistono diritti di garanzia per vizi scoperti o fatti valere dopo otto giorni lavorativi dalla consegna della merce. Il venditore può riconoscere tali vizi per correttezza. Ciò non vale per vizi nascosti dal venditore in modo doloso.
- 7.3. In caso di vizi legittimi e dopo la loro puntuale denuncia il venditore è tenuto a consegnare merce contrattualmente perfetta. Sono esclusi i rimedi giuridici della riduzione e redibizione. Qualora anche la fornitura sostitutiva sia viziata o sia stata rifiutata o ritardata in modo ingiustificato, i rimedi giuridici della riduzione e redibizione vengono ripristinati e l'acquirente può scegliere tra un'adeguata riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto.
- 7.4. Ogni ulteriore garanzia è esclusa, per quanto legalmente consentito.

8. Riserva della proprietà

- 8.1. La consegna rimane di proprietà del venditore fino alla completa estinzione di tutti i crediti in sospeso derivanti dalla relazione d'affari comune, compresi gli interessi e le spese.

9. Imballaggi a rendere / pallet

- 9.1. Se viene concluso un accordo per la fornitura di merce su pallet, il venditore è autorizzato, a sua scelta, a consegnare lotti di merce su pallet Euro Pool di dimensioni 800 x 1200 mm, su pallet monouso EW 10 o sui cosiddetti vassoi multiuso in metallo. Le consegne su europallet vengono effettuate solo con il metodo dello scambio progressivo, cioè per i pallet consegnati con la merce deve essere messo a disposizione lo stesso numero di pallet vuoti non danneggiati (solo pallet Euro Pool). I pallet Euro Pool che il venditore riceve danneggiati ma riparabili saranno fatturati con i costi di riparazione; i pallet non riparabili saranno fatturati con il valore di sostituzione, a meno che l'acquirente dimostri di non essere responsabile del danno. L'acquirente è tenuto a sostituire i pallet smarriti o a pagare al venditore i costi di sostituzione, a meno che dimostri di non essere responsabile dello smarrimento. Se la consegna viene effettuata su pallet monouso EW 10, l'acquirente è responsabile della depallettizzazione e dello smaltimento dei pallet.
- 9.2. Se si utilizzano pallet Eurodisplay di formato 1/2 o 1/4, si tratta di pallet CHEP che rimangono all'acquirente e vengono ritirati da CHEP.

- 9.3. Per gli altri imballaggi a rendere o mezzi e attrezzature di carico forniti dal venditore si applicano le seguenti condizioni: l'imballaggio a rendere fornito dal venditore (indicato come tale nella fattura) e gli eventuali mezzi e attrezzature di carico rimangono proprietà invendibile del venditore. Essi devono essere trattati con cura e non devono venire utilizzati per scopi diversi dall'immagazzinamento dei prodotti consegnati. L'acquirente è responsabile dei danni derivanti dall'inosservanza di queste condizioni, a meno dimostri di non essere responsabile dei danni.
- 9.4. L'imballaggio a rendere, i mezzi e le attrezzature di carico devono essere restituiti franco pagamento subito dopo lo svuotamento, in perfette condizioni di utilizzo, al punto di accettazione dei vuoti specificato o concordato, indicando il reparto nominato in fattura. Per i fusti a rendere, i container, i serbatoi di stoccaggio e gli altri imballaggi a rendere, mezzi e attrezzature di carico vale un termine di restituzione massimo di otto settimane dopo la consegna.
- 9.5. Se l'imballaggio a rendere e/o i mezzi e le attrezzature di carico non vengono restituiti in tempo o sono inutilizzabili per inosservanza delle indicazioni del venditore, quest'ultimo si riserva di addebitare il prezzo giornaliero per imballaggi nuovi di fabbrica di uguale esecuzione o di richiedere il pagamento di canoni. Tali importi sono immediatamente esigibili. Il conto dei vuoti sarà accreditato al ricevimento dei vuoti, a meno che l'acquirente dimostri di non essere responsabile del ritardo nella restituzione o dell'inutilizzabilità dell'imballaggio a rendere e/o dei mezzi e delle attrezzature di carico.
- 9.6. Il ritiro di imballaggi non a rendere è disciplinato dalle norme di legge e da eventuali accordi o regolamenti complementari.

10. Responsabilità

- 10.1. La responsabilità del venditore è regolata dalle norme di legge imperative. È esclusa qualsiasi altra o ulteriore responsabilità nella misura consentita dalla legge. In particolare, non sussiste diritto al risarcimento di danni diretti, indiretti, mediati e non mediati o di danni derivanti dall'inadempimento della qualità, a meno che non si tratti di grave negligenza o dolo.

11. Clausole finali

- 11.1. Se singole norme delle presenti condizioni di consegna o dell'operazione di consegna sono o diventano inefficaci, ciò non pregiudica l'efficacia delle restanti norme. Le parti contraenti sono tenute a concordare una nuova norma che si avvicini il più possibile allo scopo della norma inefficace.
- 11.2. Il luogo di adempimento per tutte le obbligazioni derivanti dall'operazione di consegna è il luogo di destinazione concordato. Il foro competente per tutte le controversie derivanti o relative all'operazione di consegna è la sede del venditore.
- 11.3. I rapporti tra il venditore e l'acquirente sono soggetti esclusivamente al diritto sostanziale svizzero, con esclusione delle norme internazionali in materia di conflitto di leggi. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

Henkel & Cie. AG, Aeschengraben 29, 4051 Basel, Svizzera
Henkel & Cie. AG, Gösgerstrasse 81, 5015 Erlinsbach, Svizzera
Henkel & Cie. AG, Industriestrasse 16, 6203 Sempach Station, Svizzera